



## **Memorandum dell'ERG esplicativo delle specifiche del modello di acquisizione dei dati**

A seguito della pubblicazione del Regolamento comunitario sul roaming internazionale, il Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) ha avviato una consultazione relativa ai dati che tutti gli operatori dell'Unione Europea devono fornire. Il testo della consultazione è pubblicato sia sul sito web dell'ERG [erg.eu.int](http://erg.eu.int) che su quello dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Molti operatori della UE hanno espresso commenti in merito alla consultazione. Nella formulazione dell'insieme finale dei dati ai fini della richiesta, l'ERG ha preso in considerazione tali commenti e fornisce di seguito ulteriori spiegazioni sulle principali osservazioni ricevute.

- 1) Parecchi rispondenti hanno ritenuto che la richiesta vada oltre l'ambito di applicazione del Regolamento (ad esempio, chiede di fornire informazioni relative al roaming al di fuori dell'UE); ciò determina l'imposizione di un onere superfluo al settore.

***Al fine di assicurare una implementazione adeguata ed efficace, l'ERG ritiene che tali dati siano rilevanti ai fini di fornire un quadro complessivo di come i prezzi del roaming stiano evolvendo – ad esempio, per valutare se i prezzi del roaming per destinazioni non EU stiano incrementandosi, potenzialmente come risultato del Regolamento***

***L'ERG ritiene che l'Articolo 7 comma 4 del Regolamento fornisca la legittimazione necessaria per richiedere queste informazioni.***

- 2) Molti operatori hanno messo in discussione i prossimi passi del processo ed hanno evidenziato che si renderebbero necessari aggiornamenti significativi degli attuali sistemi di reporting. Tali aggiornamenti potrebbero richiedere fino a 6 mesi di tempo ed in molti casi appaiono ingiustificati come, ad esempio, nel caso dei dati raccolti sugli MMS.

***L'ERG riconosce che un periodo di tempo adeguato per l'aggiornamento dei sistemi attuali potrebbe rendersi necessario per certi operatori e che potrebbe non essere possibile, in particolare, disaggregare in maniera precisa i dati nella misura richiesta. In tali casi, l'ERG si aspetta che gli operatori producano la migliore stima loro***

*disponibile per quanto riguarda i primi dati richiesti, e che intraprendano tutti i passi ragionevoli per correggere la situazione in vista delle successive richieste.*

*In risposta ai commenti ricevuti durante la consultazione, l'ERG ha effettuato alcune significative semplificazioni al modulo di richiesta dei dati, al fine di ridurre le risorse necessarie per la sua compilazione.*

*In prospettiva, dopo questa iniziale richiesta di dati, l'ERG prevede di inviare agli operatori richieste di dati di questo tipo su base semestrale, chiedendo di fornire i dati per il semestre precedente, suddiviso a sua volta per trimestri. La prossima richiesta di dati è attesa pertanto per aprile 2008 e riguarderà i dati per il periodo ottobre 2007 – marzo 2008; successivamente sarà inviata nell'ottobre 2008 per il periodo aprile – settembre 2008.*

- 3) Alcuni rispondenti hanno sostenuto che concedere solo un mese di tempo per fornire i dati richiesti non fosse realistico; gli operatori avrebbero bisogno di almeno 2 mesi di tempo per fornire risposta alla richiesta dati.

*L'ERG ha preso in considerazione le preoccupazioni relative al tempo che gli operatori hanno a disposizione per presentare le loro risposte ed ha suggerito alle ANR di accordare agli operatori un periodo fino a 6 settimane per fornire le informazioni.*

- 4) Parecchi rispondenti hanno richiesto chiarimenti su come i dati, una volta raccolti, sarebbero stati utilizzati e, in particolare, su come sarebbero stati condivisi.

*I dati saranno raccolti dalle singole ANR responsabili del monitoraggio della conformità col Regolamento, che possono utilizzarli (nel rispetto delle normali esigenze di riservatezza) per gli scopi di qualunque rapporto venga prodotto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e/o 7, comma 3, del Regolamento.*

*L'ERG raccoglierà solamente informazioni aggregate a livello nazionale e le userà per analizzare gli sviluppi del mercato dal punto di vista comunitario. L'ERG intende utilizzare le informazioni ricevute dalle ANR per la formulazione di un rapporto che fornisca una panoramica del roaming internazionale in Europa, rapporto che sarà fornito alla Commissione e che potrebbe anche essere pubblicato (in tutto o in parte) sul sito web dell'ERG.*

*Il rapporto dell'ERG potrà essere sviluppato assieme ai rapporti individuali delle Autorità o meno.*

*Inoltre, la Commissione ha dichiarato che potrebbe effettuare una richiesta formale alle singole ANR, sulla base delle proprie competenze, ove ritenga di aver bisogno di informazioni rilevanti per la propria revisione del Regolamento, richiesta ai sensi dell'articolo 11.*

- 5) Molti rispondenti hanno richiesto ulteriori chiarimenti in merito alla definizione di consumatori “aziendali (corporate)”.

***L’ERG ritiene che la definizione: “special corporate” significa un’impresa che abbia negoziato una tariffa su misura per il roaming, che non sia disponibile ai singoli clienti, sia sufficiente riguardo alle specifiche del modello di acquisizione dati; tuttavia ritiene utile spiegare brevemente la ragione alla base della richiesta agli operatori di suddividere i dati in tale maniera.***

***Innanzitutto l’articolo 7, comma 3, richiede alle ANR di riportare alla Commissione le informazioni suddivise in tale modo. Inoltre l’ERG desidera assicurarsi che le informazioni relative al prezzo che i consumatori pagano per il roaming internazionale sia il più possibile attinente alla realtà. L’ERG riconosce che le tariffe del roaming per le piccole imprese sono spesso non distinguibili da quelle pagate dai consumatori ordinari. Separare i dati sul prezzo pagato per il roaming dai grandi clienti aziendali con un buyer power sufficiente a negoziare trattamenti particolarmente vantaggiosi, assicura che le informazioni sul prezzo che i consumatori ordinari pagano non sia contaminato da tali trattamenti.***

- 6) Parecchi rispondenti hanno richiesto chiarimenti in merito all’espressione “minuti voce” ed, in particolare, se questa definizione fosse inclusiva di chiamate vocali non regolate (ad esempio, chiamate con tariffa premium)

***L’ERG interpreta il Regolamento nel senso di escludere i servizi con tariffa premium ovvero altri simili servizi a valore aggiunto e, pertanto, le informazioni di volume richieste non devono includere dati relativi a questo tipo di chiamate.***

- 7) Alcuni rispondenti hanno ritenuto che vi fosse una mancanza di giustificazioni per la raccolta di informazioni sul roaming di dati

***L’ERG evidenzia che mentre i servizi di roaming dati (SMS inclusi) non sono ancora espressamente disciplinati dal Regolamento, l’articolo 7, comma 3, fa esplicita richiesta alle ANR di monitorare gli sviluppi dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio per tali servizi. L’ERG ritiene pertanto che la raccolta di informazioni rispetto a questi servizi sia giustificata.***

- 8) Alcuni rispondenti hanno ritenuto che vi fosse una mancanza di giustificazioni anche per la raccolta di informazioni sui minuti effettivi di roaming (rispetto a quelli fatturati)

***L’ERG ritiene che queste informazioni siano necessarie per comprendere correttamente gli effetti del Regolamento nonché l’impatto dell’intervallo minimo di fatturazione sulle aziende e sui consumatori.***